



COMUNE DI SANT'IPPOLITO

Provincia di Pesaro e Urbino

Via Raffaello, 104 – 61040 Sant'Ippolito – Tel. 0721 728144 Fax 0721 728148
e-mail: comune.santippolito@provincia.ps.it internet www.comune.santippolito.pu.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N. 28 Del 26-07-2021

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE TARI ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, addì ventisei del mese di luglio alle ore 18:30, nella solita sala delle adunanze del Comune, convocata nei modi di legge, a seguito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| MARCHETTI MARCO | P | CIANNI MARCO | P |
| SIGNORACCI CARLO | A | CAMILETTI ELEONORA | P |
| BALDUCCI FRANCESCA | P | TOMASETTI STEFANO | A |
| CAMPOLUCCI ELSA | P | STORONI MICHELE | A |
| POLVERARI MAURO | P | ANTONIONI ALESSANDRO | A |
| RUTI ERIKA | P | | |

Presenti 7

Assenti 4

Assiste il Segretario Comunale incaricato Dott.ssa COLANGELO FANIA .
Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la Prima convocazione, il Sig. MARCHETTI MARCO in qualità di SINDACO, assume la presidenza ed apre la seduta che è dichiarata Pubblica nominando scrutatori i Consiglieri Sigg.
RUTI ERIKA
CAMILETTI ELEONORA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 49 della suddetta legge, in base al quale su ogni proposta devono essere richiesti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili degli uffici;

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica;
- il parere favorevole di regolarità contabile;

Visti:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all' Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
 - “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - “. . verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi...”;

VISTA LA DELIBERAZIONE N. 443/2019 DELL'ARERA, che all'art. 6 definisce la seguente procedura di approvazione del piano economico finanziario:

Articolo 6: Procedura di approvazione:

6.1 Sulla base della normativa vigente, **i gestori predispongono annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente (Assemblea Territoriale d'Ambito ATO).**

6.2 **Il piano economico finanziario è corredato** dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

6.3 **La procedura di validazione** consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e **viene svolta dall' Ente territorialmente competente (Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 2 Ancona)** o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

6.4 Sulla base della normativa vigente, **l'Ente territorialmente competente (Assemblea Territoriale d'Ambito ATO)** assume le pertinenti determinazioni e **provvede a trasmettere all'Autorità (ARERA)** la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

- 6.5 **L'Autorità (ARERA)**, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1e 6.2e, in caso di esito positivo, **conseguentemente approva.**

6.6 Fino all'approvazione da parte **dell'Autorità (ARERA)**, di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente

DEFINIZIONI:

- **ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - (Assemblea Territoriale d'Ambito ATO)** è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- **GESTORE** del servizio integrato di gestione dei rifiuti è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU₂ ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia;
- **AUTORITÀ (ARERA)** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

PRESO ATTO che la valutazione dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è prevista nel metodo tariffario di cui alla succitata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF ed è stata applicata dall'ATA per la determinazione delle entrate tariffarie 2021;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, ... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi — e quindi assumono piena ed immediata efficacia — fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...”;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea Territoriale Ambito rifiuti ATA nell'ambito territoriale n. 1 – Pesaro e Urbino n. 10 del 22.06.2021, che si allega al presente atto, acquisita al protocollo 3056 del 23.06.2021, con allegato il PEF 2021 del Comune di Sant'Ippolito per il seguente importo

| | PEF 2021 |
|---|-----------------|
| COSTI FISSI | 171.231 |
| COSTI VARIABILI | 144.909 |
| TOTALE (con arrotondamento dei decimali) | 316.140 |

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30.06.2021, con la quale è stato approvato il **NUOVO Regolamento TARI anno 2021**;

TENUTO CONTO che:

1. Attraverso l'introduzione della lett. b-ter) co 1 nell'art. 183 D.Lgs. 152/2006 viene ad essere individuata una nuova tipologia di rifiuto prodotto dalle utenze non domestiche, definito “rifiuto urbano”, che va a sostituire la precedente categoria dei rifiuti assimilati, la cui elocuzione è stata eliminata all'interno del Decreto legislativo con la creazione di questa nuova categoria di rifiuti “Rifiuti Urbani” e la previsione di cui all'art 198 co. 2-bis D.Lgs. 152/2006, con la quale si prefigura una sorta di “assimilazione per legge” basata esclusivamente su criteri qualitativi (ossia in riferimento alle tipologie elencate

nell'allegato L-quater dal D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dall'art. 8 co. 7 D.Lgs. n. 116/2020,

2. La disposizione prevede che le utenze non domestiche “possano” conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico di raccolta, previa dimostrazione che siano stati avviati al recupero;

3. Qualora venga richiesto il conferimento al di fuori del servizio pubblico, da effettuarsi entro il 31 maggio di ciascun anno, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, e che abbiano dimostrato di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, saranno escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti (PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA), restando quindi applicabile la PARTE FISSA DELLA TARIFFA; le medesime utenze non domestiche che hanno effettuato la scelta del ricorso al mercato, devono farlo per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

4. Qualora venga richiesto il conferimento al di fuori del servizio pubblico il contribuente decade automaticamente da ogni eventuale agevolazione tariffaria comunque denominata.

TENUTO conto delle precisazioni del Dipartimento delle Finanze;

VISTA la LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, **Art. 57-bis “Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione del piano economico finanziario e delle tariffe.** Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico”:

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **al comma 652**, terzo periodo, le parole: «**per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019**» sono sostituite dalle seguenti: «**per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**»;

NUOVO TESTO NORMATIVO

COMMA 652 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

*Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, **per gli anni a decorrere dal***

2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui a/le tabelle 2, 3a, 3b, 4o e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

VISTA la LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, Art. 38-bis) “Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali”

1. All'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «tesoreria della provincia» sono inserite le seguenti: «o della città metropolitana»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo. Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo e' fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia.....”

VISTA la risoluzione n. 5/E del 2021, l'Agenzia delle Entrate con la quale sono stati istituiti i codici tributo per il versamento - tramite i modelli F24 e F24 EP;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 :

- **COMMA 15.** A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall' anno di imposta 2021»;

- **COMMA 15-bis.** Con decreto del Ministro dell' economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di

attuazione, anche graduale, dell' obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

- **COMMA 15-ter.** A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall' imposta di soggiorno, dall' addizionale comunale all' IRPEF, dall' IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

VISTO IL DECRETO MINISTERO INTERNO 13 gennaio 2021 “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021”;

VISTO IL DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, in quale prevede, tra l'altro:

- art.30 comma 4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
- art.30 comma 5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già' deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.

Visto l' Art. 30 comma 5 D.L. 22 MARZO 2021, n.41 (**come modificato dall'art.2 comma 4 del DL 99/2021**) che testualmente recita:

- “ Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23

dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **31 luglio 2021** (come modificato dall'art.2 comma 4 del DL 99/2021);

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza amministrativa, reso dal responsabile di servizio, ex artt. 49, 1[^] comma e 147 bis, 1[^] comma, T.U.E.L.;

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile Servizi Finanziari, dott.ssa Storoni Nicoletta, ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;

PROPONE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di prendere atto che compete ad ARERA l'approvazione definitiva delle entrate tariffarie del servizio integrato rifiuti, e che pertanto ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi — e quindi assumono piena ed immediata efficacia — fino all'approvazione da parte dell'Autorità ”;

3) **Di APPROVARE IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO “PEF 2021”**, redatto/determinato secondo quanto previsto dal MTR (metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti), **VALIDATO E TRASMESSO** dall'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 1 Pesaro e Urbino composto dai seguenti allegati

- Deliberazione N. 10 DEL 22/06/2021 di ATA Rifiuti (ATO1 Pesaro-Urbino)
- PEF TARI 2021 Comune di Sant'Ippolito
- Allegato A – Parametri definiti dall'ETC – dettaglio comunale
- Allegato B – Oneri equo indennizzo e canone “Cà Lucio” (ex Del. ATA 19/19). Ripartizione comunale
- Allegato C – Schema di relazione di accompagnamento
- Allegato D – Piano Economico Finanziario 2021 MRT ARERA
- Allegato E – Piano Tariffario anno 2021

per il seguente importo

| | PEF 2021 |
|--|-----------------|
| COSTI FISSI | 171.231 |
| COSTI VARIABILI | 144.909 |
| TOTALE (con arrotondamento dei decimali) | 316.140 |

4) **di approvare le TARIFFE TARI 2021 come da prospetto allegato;**

5) di stabilire le seguenti scadenze del ruolo in NUMERO DI TRE rate:

- 1^ rata scadenza 30 Settembre 2021
- 2^ rata scadenza 30 Novembre 2021
- 3^ rata scadenza 31 Gennaio 2022;

6) **Di trasmettere la presente deliberazione all' ATA** per il seguito di competenza;

7) **di pubblicare** il presente atto deliberativo sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2021; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopradescritta proposta di deliberazione e ritenutala condivisibile appieno;

ACCERTATO, che la stessa è corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato documento;

Con votazione espressa nei modi e termini di legge, che dà il seguente risultato:

Presenti n. 7
Favorevoli n. 7
Astenuiti n. 0

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza di dare attuazione al presente atto,

Con votazione espressa nei modi e termini di legge, che dà il seguente risultato:

Presenti n. 7
Favorevoli n. 7
Astenuiti n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. DEGLI ENTI LOCALI, IN ORDINE ALLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA DAL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Storoni Nicoletta

Lì 26-07-2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Storoni Nicoletta

Lì 26-07-2021

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA
ART. 153 T.U. DEGLI ENTI LOCALI

Visto con parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Storoni Nicoletta

Lì 26-07-2021

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to DOTT. MARCHETTI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA COLANGELO FANIA

N. reg. 451

li 25-08-21

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'albo pretorio comunale.

IL RESPONSABILE

Dott.ssa COLANGELO FANIA

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa COLANGELO FANIA

Li, 25-08-21

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 25-08-21 al 09-09-21

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.L.vo n. 267/2000)

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo 267/2000)

li 25-08-2021

IL RESPONSABILE

Dott.ssa COLANGELO FANIA